

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.GALILEI"

Via C. Beccaria, 8 - Tel. e Fax n. 080/4897423

e-mail: bric80600r@istruzione.it - bric80600r@pec.istruzione.it

72015 - FASANO (BR)

(Scuola Secondaria 1º Grado "G.Galilei" Pezze di Greco - Scuola Secondaria 1º Grado "G.Fortunato" Montalbano Scuola Primaria "Don Milani" Montalbano "Giovanni Paolo II" e "M. Teresa di Calcutta" Pezze di Greco "D. Guanella" - PozzoFaceto Scuola Infanzia "Gianni Rodari" Montalbano "H.C. Andersen" e Via Eroi dello Spazio" - Pezze di Greco "W. Disney" - Pozzo Faceto)

Codice Fiscale: 81003430741

Mecc. BRIC80600R

Prot. n. 3571 V/1

Fasano, 04 ottobre 2022

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

INFANZIAPRIMARIASECONDARIA

A TUTTI I DOCENTI

AL SITO WEB

OGGETTO Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia – A. S. 2022 / 2023

Si comunica ai Sigg. Genitori e al Personale scolastico in indirizzo che in data 03 ottobre 2022, con nota prot. 42321 l'Ufficio Scolastico Regionale ha trasmesso ai Dirigenti scolastici la nota della Regione Puglia, Dipartimento della Promozione della salute e del Benessere Animale, prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/29/09/2022/0006441 (che si allega) recante: "Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia – Cessazione stato di emergenza da Covid-19 <u>Indicazioni e chiarimenti</u>".

In tale nota si afferma testualmente che "per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica <u>non sono richiesti</u> <u>certificati medici."</u>

Nella stessa nota si precisa che "l'obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:

- a) I certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) Certificati da presentare in altre regioni."

Tale disposizione vale per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

"E' importante invece che le famiglie informino la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del proprio figlio, per facilitare l'adozione dei provvedimenti opportuni con tempestività."

Per effetto di quanto sopra indicato, a partire dalla data odierna, non sarà adottata alcuna modulistica per la riammissione a scuola degli alunni. Resta in uso il libretto di giustifica delle assenze nella Primaria e Secondaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Silvestro FERRARA



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

DIREZIONE

URGENTE

Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale

Al Presidente ANCI Puglia

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria dei MMG/PLS

Agli Ordini Professionali

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Sanitari

e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni interne

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliero Universitarie
- degli IRCCS pubblici
- degli IRCCS/EE privati

e, p.c.

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

All' Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto

allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale

All' Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli

OGGETTO: Certificati medici per la riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia – Cessazione stato di emergenza da Covid-19 Indicazioni e chiarimenti.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Dipartimento, in merito alla questione in oggetto emarginata, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in legge 19 maggio 2022, n. 52 sono state adottate le «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria».

Lo stato di emergenza da Covid-19 è, pertanto, cessato il 31.03.2022 e con esso devono intendersi superate le disposizioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla norma sopra richiamata, in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

Con circolare prot. 00001998 del 19.08.2022, il Ministero dell'Istruzione ha formulato un quadro di sintesi delle indicazioni e del quadro normativo nazionale vigente in materia di "contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico" fornendone i riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 con particolare riferimento alle azioni di prevenzione da porre in essere.

In ragione dell'attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, a far data dal 1/4/2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 recante "Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico".



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

DIREZIONE

Pertanto, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica non sono richiesti certificati medici.

In virtù di quanto previsto dal richiamato art. 28 della legge regionale n.35 del 30.12.2020, infatti, la previsione di cui all'art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 ossia l'obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) certificati da presentare in altre regioni.

Si precisa che il disposto normativo di cui innanzi non fa distinzione tra i livelli del sistema educativo e dell'istruzione e, pertanto, si applica a tutti gli istituti di ogni ordine e grado.

Il certificato medico di riammissione scolastica dopo assenza per malattia infettiva è inutile, poiché la maggior parte delle malattie si trasmettono già dal periodo di incubazione.

È importante invece che le famiglie informino la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del proprio figlio, per facilitare l'adozione dei provvedimenti opportuni con tempestività.

Ogni informazione deve essere trattata nel massimo rispetto della riservatezza.

I tempi per la riammissione dopo malattia infettiva, fanno riferimento al periodo di contagiosità della stessa, ma possono differire da bambino a bambino, proprio perché diversa è la risposta di ognuno sul piano clinico.

È opportuno per il benessere del bambino stesso farlo rientrare in comunità quando è completamente guarito.

Tutti i soggetti coinvolti, genitori – educatori – pediatri di famiglia – medico di medicina generale – servizi di igiene e sanità pubblica, devono collaborare per garantire il benessere del bambino e della comunità.

A tal fine, le Direzioni Sanitarie e le Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali assicurano la continua collaborazione e raccordo con le Istituzioni scolastiche e i Servizi educativi del territorio di competenza, al fine di attuare gli interventi di prevenzione e di promozione della salute previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 e dalle Linee di indirizzo ministeriali.

Si invitano i destinatari della presente a prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso.

Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

Nehludoff Albano

NEHLUDOFF ALBANO 29.09.2022 06:45:39 GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli

Onofrio Mongelli 29.09.2022 08:43:31 GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro

